



LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021

Art. 31

Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilit  civile auto All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24». Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e si applicano per i sinistri con accadimento da tale data.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

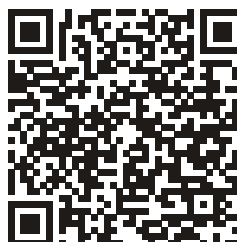
Atto	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Estremi	Legge 5 agosto 2022, n. 118
Capo	VII — Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parit� di trattamento tra gli operatori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialit : fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2021/art-31>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it